



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI BOLOGNA SEZIONE 09

riunita con l'intervento dei Signori:

- NACARLO DR. FRANCESCO Presidente
- PICCININI DOTT.SSA MARIA GRAZIA Relatore
- CARBUTTI DOTT. GIAMBATTISTA Giudice
- _____
- _____
- _____
- _____

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 649/08
depositato il 17/03/2008
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n.093 2007 00025631 68 TASSE
AUTO 2004
- contro REGIONE EMILIA ROMAGNA
- proposto dal ricorrente:

CARLO
VIALE 48018 FAENZA RA
difeso da:
OLIVIERI MATTEO
CORSO MAZZINI N.55 48018 FAENZA RA

SEZIONE

N° 09

REG.GENERALE

N° 649/08

UDIENZA DEL

16/09/2008 ore 11:00

SENTENZA

N°

167/0/08

PRONUNCIATA IL:

16/9/08

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

6/12/08

Il Segretario

IL SEGRETARIO
(Raffaella Galeati)

RGR 649/08-

Carlo

Il ricorrente impugna una cartella esattoriale recante tassa automobilistica e sanzioni per l'anno 2004 per complessivi euro 310,75 in relazione al veicolo *Lancia coupé Beta Montecarlo* immatricolato nel 1981 e targato RA . Eccepisce di non aver versato legittimamente il tributo (né la tassa di circolazione, in quanto il veicolo non circola sulla pubblica via, né la richiesta della tassa di possesso), e che la pretesa della Regione E.Romagna è infondata in quanto l'autovettura in questione è "storica" ex art.63, comma 2, della L.342/2000. Pur non essendo iscritta all'ASI, l'autovettura in questione rispetta pienamente i requisiti richiesti dalla predetta associazione per ottenere l'esenzione ex comma 2, art.63, tanto da essere iscritta al "Registro sociale dei veicoli di interesse storico" tenuto dall'associazione "Club storico faentino", non federato ASI ma riconosciuto dalla Regione Emilia Romagna come associazione avente le medesime finalità dell'ASI (tutela e conservazione dei veicoli storici) e forte di un migliaio di iscritti.

Resiste la Regione Emilia Romagna, con proprie controdeduzioni presentate in data 21/8/2008, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per tardività della notifica del ricorso (ruolo notificato al ricorrente in data 9 gennaio 2008, notifica del ricorso alla Regione il 12 marzo 2008, oltre il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto impugnato previsto dall'art.21 D.Lgs n.546/92). Nel merito, la regione afferma che non può essere attribuito alcun rilievo all'iscrizione dell'autoveicolo *de quo* al Club storico faentino, in quanto, ex art.63, comma 2, della L.342/2000, soltanto l'ASI è legittimata a individuare gli autoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico meritevoli di beneficiare dell'esenzione dal tributo. Tali autoveicoli possono, su espressa richiesta dei proprietari, ottenere un cd. "attestato di storicità" se costruiti da oltre vent'anni, purché dotati di carrozzeria e telaistica conformi all'originale, motore originalmente montato dal costruttore o compatibile, interni in condizioni decorose.

L'eccezione di inammissibilità avanzata in via preliminare dalla Regione va respinta, essendo presente in atti la relata di notifica del ricorso recante 8 marzo 2008 (e non 12 marzo, come affermato nelle controdeduzioni). Validamente radicato è, dunque, il presente giudizio.

Osserva nel merito la Commissione che, ex art. 63, comma 2, della L.342/2000, l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche – prevista dal comma 1 per i veicoli ed i motoveicoli di immatricolazione ultratrentennale- è estesa agli autoveicoli e motoveicoli immatricolati da oltre venti anni purché siano "*di particolare interesse storico e collezionistico*". Tali autoveicoli, ex comma 3, "*sono individuati, con propria determinazione, dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. Tale determinazione è aggiornata annualmente.*" Ai sensi del comma 3, dunque, l'ASI deve approvare annualmente il proprio elenco di autoveicoli "*di particolare interesse storico e collezionistico*": richiedendo il legislatore statale una "*individuazione*" tassativa, si ritiene che la "*determinazione*" demandata all'associazione non possa che consistere in un elenco che individui esattamente marca e modello dell'autoveicolo, oltre all'anno di immatricolazione.

In tal guisa procede, per i motoveicoli, la FMI, che approva ogni anno un elenco di motoveicoli di immatricolazione ultraventennale, individuati per marca, modello e anno di immatricolazione, meritevoli di beneficiare dell'agevolazione.

La Nota n.81335/2001 dell'Agenzia entrate, ribadendo l'obbligo di emanazione di un "provvedimento annuale di contenuto generale", sottolineava l'inesistenza, a carico del singolo proprietario, di qualsivoglia obbligo associativo/certificativo. Poco dopo, in data 9/11/2001, l'ASI emetteva la propria prima delibera annuale ex comma 3, in cui riconosceva per l'anno 2001 i benefici delle auto "storiche" indistintamente a tutte le auto costruite entro il 31/12/1981 (quindi a tutte le autovetture ultraventennali) sempreché rispondessero ai requisiti indicati nel proprio Regolamento tecnico adottato –ad uso interno all'Associazione- al fine di rilasciare un "attestato di iscrizione" all'ASI medesima. La stessa metodologia veniva seguita anche nelle delibere annuali per gli anni 2002/2007. Quindi, per l'anno in questione (2004) l'esenzione ex comma 2 è stata estesa dall'ASI *indistintamente* a tutti i veicoli costruiti entro il 31/12/1984, *purché* iscritti al proprio Registro Storico, ovvero in possesso di un proprio "attestato di storicità".

Tuttavia, non avendo la legge n.342/2000 previsto per i proprietari di autoveicoli ultraventennali alcun obbligo associativo all'ASI al fine di ottenere la qualificazione del proprio veicolo come "di particolare interesse storico e collezionistico", ed avendo l'ASI emanato non un elenco di autoveicoli specificamente individuati (marca, modello, anno di costruzione), come previsto dal comma 3 dell'art.63, ma un generico e indistinto riferimento all'anno di immatricolazione dei veicoli da se medesima "certificati", si ritiene corretta la procedura seguita dai proprietari non iscritti all'ASI e non in possesso della sua certificazione, i quali, ritenendo la propria autovettura comunque conforme ai requisiti tecnici fissati dall'ASI, abbiano autonomamente "autocertificato" l'esistenza delle condizioni per applicare i benefici ai propri autoveicoli, non versando la tassa di possesso.

In questo senso, recentemente, oltre a questa Sezione (19 maggio 2008), vedasi la CT Regionale Umbria, sez.1, n.39/1/08 del 23/6/2008: *"In particolare va stabilito se per i veicoli immatricolati nella fascia tra 20 e 30 anni occorra l'iscrizione all'Asi ovvero ad altro registro storico. La risposta è negativa, e ciò in applicazione del comma 2 dell'art.63, della legge 342/00. Il possessore di un autoveicolo storico e da collezione, qualora non iscritto nei registri ASI, può autocertificare i presupposti del beneficio fiscale, presupposti multifattoriali che riguardano l'integrità e l'originalità del motore, della carrozzeria, dei rivestimenti, la tipologia, etc."*

Nel caso di specie, tali requisiti tecnici sono affermati come esistenti dal ricorrente (che prova l'iscrizione del veicolo ad un club storico riservato ad autoveicoli "di particolare interesse storico e collezionistico") e non contestati dalla controparte, che si limita a richiedere, ai fini del riconoscimento del diritto all'esenzione, una certificazione ASI che, a parere di questa Commissione, può semmai essere utilizzabile *ad probationem* dell'esistenza del diritto, ma non può avere effetto costitutivo del diritto all'esenzione, in quanto non richiesta dalla legge statale.

La Regione Emilia Romagna, a parere di questa Commissione, interpreta la normativa nazionale in modo restrittivo ed erroneo, richiedendo *di fatto* ai contribuenti - ai fini del riconoscimento del diritto all'esenzione- la produzione del "certificato di storicità" emesso dall'ASI, associazione di diritto privato, esclusivamente per i propri associati, "forzando" quindi i proprietari che volessero beneficiare pacificamente dell'esenzione ad iscriversi alla predetta associazione privata.

Tale interpretazione è illegittima, non potendo la Regione, ai fini del godimento di un beneficio previsto dalla legge statale, introdurre requisiti da quest'ultima non previsti: la tassa automobilistica, come ripetutamente affermato dalla Corte Costituzionale non è un tributo proprio della Regione ai sensi dell'art.119, secondo comma, Cost., ma un tributo erariale attribuito alle regioni, che non rientra nella competenza legislativa residuale delle stesse ai sensi dell'art. 117, quarto comma (*"Si deve quindi confermare il principio, costantemente affermato da questa Corte, per cui allo stato della vigente legislazione, la disciplina delle tasse automobilistiche rientra nella competenza esclusiva dello Stato in materia di tributi erariali, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione"*- Corte Cost, n.455/05)

Il ricorso va dunque accolto, con annullamento della cartella esattoriale impugnata. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite, in ragione della particolare natura della controversia, che verte su un quadro normativo non stabilizzato e chiaro.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.
Bologna, 16 settembre 2008

Il relatore



E' COPIA CONFORME
BOLOGNA - 24 DIC. 2008

Il Presidente

IL SEGRETARIO
(R&T)

